



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 252 del 20/12/2024

Oggetto: ART.53 LR 24/2017 - PERMESSO DI COSTRUIRE PER AMPLIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE' DITTA CURTI, IN STRADA SANGUIGNA N.21, COLORNO COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 452/2024. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che l'Unione Bassa Est, con note ns PEC n. 17175-17186 del 14.06.24, ha trasmesso l'istanza pratica SUAP n. 452/2024 per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione del progetto per l'ampliamento dello stabilimento produttivo esistente della ditta CURTI Srl comportante variante agli strumenti urbanistici di RUE secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che il SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense ha convocato 3 sedute della Conferenza dei Servizi

per l'esame della pratica in oggetto che si sono svolte in modalità videoconferenza il 24.07.24, 09.10.24 e 04.12.24;

che l'Amministrazione Provinciale vista la documentazione trasmessa per la Conferenza dei Servizi ha trasmesso con nota PEC n. 19397 del 04.07.24 una richiesta integrazioni. In particolare sono stati richiesti: cronoprogramma, Relazione economico/finanziaria, Documento di Valsat e precisazioni circa il vincolo funzionale tra l'attività economica in essere e l'intervento edilizio da realizzare, nonché la necessaria identità tra titolare dell'attività economica e titolarità dell'immobile su cui si propone di intervenire. E' stato inoltre precisato che il parere della Provincia sarà rilasciato con Decreto Presidenziale, al termine del periodo di deposito e dopo la chiusura della Conferenza dei servizi, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale e che in tale parere sarà valutata la variante urbanistica e sarà espresso il parere motivato sulla Valsat ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;

che il Comune di Colorno ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica, comprensivi di Rapporto Ambientale sul BUR n. 215 del 03.07.24 per 60 giorni consecutivi dal 03.07.24 al 01.09.24;

che il Comune di Colorno ha dichiarato in Conferenza che nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO, nel merito che:

la Variante al RUE in oggetto è richiesta dalla CURTI/PARMAOVO che si trova nella necessità di attivare un intervento funzionale alle esigenze aziendali. La ditta utilizzatrice Parmovo srl opera nel settore agroalimentare per la lavorazione e trasformazione di uova. L'area dello stabilimento in utilizzo si estende per circa 33.800 mq sulla quale insiste una SU di circa mq 15.000 con una edificabilità residua di soli 16,30 mq. Il presente procedimento è volto all'edificazione di nuovi edifici produttivi in ampliamento all'opificio esistente utilizzato dalla società Parmovo srl, in aree poste a nord e a ovest dell'azienda stessa. L'ampliamento si rende necessario in quanto la ditta utilizzatrice necessita di ulteriore spazio-celle per lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti da esse derivati e per un miglioramento della logistica interna. L'area di proprietà della società Curti Srl è ubicata in Colorno (PR), Strada Sanguigna, n° 21;

l'area aziendale oggetto di intervento è collocata in località Sanguigna, e confina a sud con strada comunale. L'area è delimitata a nord da un terreno agricolo, a est e a ovest in parte da altri capannoni industriali in parte da terreni agricoli;

l'impianto produttivo è costituito da n° 3 grandi fabbricati così organizzati:

- fabbricato n° 1: zona uffici (disposta su due piani), zona spogliatoi, zona di lavorazione, depositi, locali tecnici;
- fabbricato n° 2: zona uffici, zona spogliatoi, zona di lavorazione, depositi, locali tecnici, n° 2 unità abitative disposte nei due piani superiori;
- fabbricato n° 3: depositi/celle, locali tecnici;

sono inoltre presenti diversi serbatoi in acciaio per lo stoccaggio dei prodotti e delle materie prime e un impianto di depurazione legato al ciclo produttivo.

l'intera area oggetto di ripermetroazione si estende per circa 48.000 mq e si propone di classificarla interamente come "Aree agricole normali di tipo 2 – perimetro per attività agroalimentari" per consentire l'ampliamento dei fabbricati da destinarsi a nuove celle, la riorganizzazione della logistica aziendale, creando uno spazio a verde di mitigazione verso ovest, uno spazio a parcheggio con area di manovra per mezzi pesanti ed un secondo spazio verde verso est nel quale verrà localizzato il bacino di compensazione delle acque meteoriche;

la Variante urbanistica, contestuale al Procedimento Unico, si rende necessaria in quanto per consentire la realizzazione di nuovi edifici ed intervenire con cambi di destinazioni d'uso su alcuni vani o impianti esistenti, è necessario avere a disposizione nuove aree opportunamente classificate e conseguentemente nuova SU. Risulta pertanto necessario trasformare le aree adiacenti di proprietà sia a ridosso della via Sanguigna (per realizzarvi un parcheggio servito direttamente dalla via pubblica) che a nord degli edifici esistenti in quanto unica possibilità di espansione dell'azienda in essere. L'area di trasformazione, così come individuata, rispetta il naturale sviluppo in direzione nord, senza invadere spazi laterali ad est;

i singoli interventi previsti possono essere così schematizzati:

- costruzione di nuovo capannone per ampliamento celle (forma rettangolare di ingombro di 45 m*61,8 m);
- ristrutturazione ingresso uffici con piccolo ampliamento;
- costruzione nuova reception esterna (piccolo fabbricato a pianta trapezoidale, della superficie di 43,00 mq circa);
- costruzione nuova tettoia ricarica muletti;
- costruzione nuova tettoia di copertura passaggio;
- costruzione nuova tettoia a protezione dei prodotti chimici;

nello specifico, dal punto di vista edilizio, sono previsti ampliamenti che comporteranno un aumento della Superficie Lorda e quindi sia della SU che della SA: Superficie lorda totale ampliamenti: mq 3323,55;

dalla Tavola del RUE si evince che l'ambito in oggetto è in parte soggetto a POC identificato come "SN 03 – POC", per il quale era previsto un "*Intervento Edilizio Unitario per attività agroalimentari e di servizio all'agricoltura*" e che quindi è necessario modificare tale tavola;

pertanto la Ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto dell'intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come "*area interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)*". Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazioni le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;
- sempre il PGRA classifica, inoltre, l'area in questione come "*area interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)*"; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):
 - di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
 - di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- limite di fascia C, ai sensi della Tav C.1 e dell'art. 13ter del PTCP;
- bonifiche storiche ai sensi della Tav C.1 e dell'art. 18 del PTCP;

- ambito agricolo di rilievo paesaggistico ai sensi della Tav C.6 e dell'art. 40 del PTCP;

l'area in oggetto è riconosciuta "poco vulnerabile" sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

la Valsat, allegata alla Variante urbanistica conseguente al progetto, ha approfondito le seguenti componenti:

- traffico e mobilità;
- aria;
- rumore;
- risorse idriche;
- suolo e sottosuolo;
- patrimonio storico culturale, paesaggio e biodiversità;
- rifiuti;
- aspetti energetici;

ed ha concluso che l'attuazione del progetto, con previsione di variante, non mostra incompatibilità dal punto di vista ambientale;

CONSIDERATO :

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, di cui in particolare:

- AUSL ha espresso parere di competenza favorevole nell'ambito dell'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, in merito agli aspetti igienico sanitari, alla variante urbanistica e all'AIA;
- ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole nell'ambito dell'ultima seduta della Conferenza dei Servizi in merito agli aspetti urbanistici;
- Consorzio di Bonifica nell'ambito della Conferenza dei Servizi ha rilasciato parere idraulico favorevole;
- Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ha espresso parere favorevole con nota 34.43.04/6231/2024:

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica corredata di specifica ValSAT;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, in quanto gli elaborati così come integrati nel corso dello svolgimento della Conferenza dei servizi, sono ritenuti tali da garantire il rispetto delle tutele così come sopra evidenziate limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato criticità in merito alla compatibilità geologica connessa alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole, visti altresì gli elaborati tecnici integrati e i pareri favorevoli ai sensi degli artt.18-19 della LR 24/2017 e dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a

rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/17, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione delle stessa variante;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere ai sensi degli artt.18-19 della LR 24/2017 e dell'art.15 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante urbanistica al RUE del Comune di Colorno per la quale si evidenzia contestualmente l'assenza di rilievi di carattere urbanistico per le motivazioni espresse nel precedente CONSIDERATO, nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di nuova costruzione della ditta PAR-MOVO (pratica SUAP n. 452/2024) esistente in Colorno, strada Sanguigna;

di trasmettere altresì all'Unione Bassa Est e al Comune di Colorno copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/17, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione delle stessa variante;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4849 /2024** ad oggetto:

" ART.53 LR 24/2017 - PERMESSO DI COSTRUIRE PER AMPLIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE' DITTA CURTI, IN STRADA SANGUIGNA N.21, COLORNO COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 452/2024. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 20/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale